



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per il trasporto e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 7 – CED

CN 2229

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19/11/1994, “Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del Centro elaborazione dati (di seguito CED) della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione”, servizio con il quale viene reso possibile l’accesso all’Archivio nazionale dei veicoli ed all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di seguito banca dati del Ministero), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l’art. 3, lettera “a”, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.634, che consente, su specifica richiesta e a fronte di un corrispettivo, l’ammissione ad usufruire del servizio di informatica del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione alle aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione, alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, alle università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca, alle società a prevalente partecipazione statale, alle società concessionarie di pubblici servizi;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed il Decreto Legislativo n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata con la quale il/la REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE TRIBUTI - PALAZZO LOMBARDIA ha chiesto di continuare ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero;

il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito Ministero), nella persona del Dirigente responsabile ,del Direttore Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporto e navigazione, ammette ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero medesimo il/la REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE TRIBUTI - PALAZZO LOMBARDIA con sede in P.ZZA CITTA DI LOMBARDIA 1 alle seguenti condizioni:

Art. 1

L’Utente, per accedere alla banca dati del Ministero, deve realizzare un collegamento di rete utilizzando le diverse modalità di collegamento sicuro rese disponibili dal CED, e deve usare le applicazioni per l’interrogazione dei dati appositamente sviluppate dal medesimo centro.

Il collegamento di rete può essere realizzato sia attraverso circuiti dedicati, sia attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), sia attraverso collegamenti virtuali privati realizzati sulla rete internet pubblica.

Le applicazioni per la consultazione dei dati possono essere utilizzate con le seguenti modalità:

- a) a mezzo di un personal computer munito di idoneo emulatore di terminale;
- b) a mezzo di un personal computer dotato di browser
- c) a mezzo di una postazione dotata di software idoneo per la modalità application to application mediante web services.

Le spese di attivazione del collegamento e di utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell’Utente e qualsiasi reclamo o richiesta relativi alla rete di trasmissione dati dovrà essere rivolta al gestore di telecomunicazioni prescelto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per il trasporto e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 7 – CED

Art. 2

L'Utente può accedere alle informazioni contenute nella banca dati del Ministero limitatamente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto e nella salvaguardia dei dati personali.

Il Ministero conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecnologiche.

Nessuna responsabilità, se non per dolo o per colpa grave, deriva al Ministero per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

L'Utente si obbliga a non distribuire, vendere e/o cedere le informazioni ottenute a persone fisiche e/o giuridiche al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali, né a pagamento né gratuitamente, e comunque a non compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare si obbliga a non riprodurre documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica da destinare a terzi.

L'Utente non potrà in alcun caso riutilizzare le informazioni ottenute tramite l'applicazione per lo scambio di informazioni, se non ai fini di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed il Decreto Legislativo n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

Nel presente articolo, i termini “trattamento”, “titolare del trattamento”, “contitolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” e “dati personali” hanno il significato indicato nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche, il “Regolamento” o il “GDPR”).

Il Ministero e l'Utente (in seguito, singolarmente anche “Parte”) dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ossia il Decreto Legislativo n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018) (di seguito, il “Codice Privacy”), del Regolamento e nel rispetto di ogni altra legge, regolamento o provvedimento applicabile (di seguito, congiuntamente, “Legge sulla protezione dei Dati”),

Ciascuna Parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, conviene che i dati personali forniti nell'ambito della presente Convenzione saranno trattati unicamente ed esclusivamente per la conclusione della presente Convenzione, nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dalla Legge sulla protezione dei Dati ed esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed il Decreto Legislativo n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. (in seguito, congiuntamente, le “Finalità”).

Ciascuna Parte dichiara di riconoscere che i rispettivi dati personali saranno trattati, anche per mezzo di strumenti elettronici, da personale autorizzato, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente Convenzione, incluse le Finalità.

Il rifiuto di conferire i dati personali per le Finalità sopra dichiarate preclude la possibilità di dare esecuzione agli adempimenti necessari per il perseguimento delle Finalità.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per il trasporto e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 7 – CED

Ciascuna Parte si impegna a conservare i dati personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle Finalità e in ogni caso i criteri utilizzati per determinare il suddetto periodo di conservazione dei dati personali saranno basati sul rispetto dei periodi di conservazione dei dati indicati dalla legge e dai principi indicati dall'art. 5 del GDPR. Alcuni dati personali potranno essere conservati anche dopo la cessazione della convenzione per il tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi di legge cui ciascuna Parte, nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento, può essere soggetta.

Ciascuna Parte, nell'ambito delle proprie competenze, è espressamente tenuta a rispettare le norme fondamentali del GDPR, ad informare opportunamente gli interessati e a raccogliere, ove necessario, tutti gli idonei consensi ivi previsti in relazione al trattamento dei dati personali di cui è titolare, nonché ad adempiere agli altri obblighi previsti dalla Legge sulla Protezione dei Dati.

Laddove l'Utente decidesse di avvalersi di un terzo fornitore nello svolgimento delle operazioni di trattamento correlate e/o necessarie allo svolgimento di tutte o parte delle attività oggetto della presente Convenzione e/o delle Finalità, l'Utente conserverà, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 24 e 28 del GDPR, la piena responsabilità in merito all'operato di quest'ultimo.

L'Utente si impegna a prendere adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali trasmessi e contro la loro distribuzione e/o diffusione accidentale e non; ciò per garantire ai cittadini il rispetto del proprio diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste è consentita solo su espressa autorizzazione del Ministero e deve contenere l'indicazione della provenienza dal CED del suddetto Ministero nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

Art. 3

L'utente si obbliga a corrispondere:

- a) la cauzione di € 1424,42 prevista dall'art. 10 del D.P.R., da prestarsi secondo le modalità di cui alla L. 10 giugno 1982, n. 348;
- b) il canone annuo di abbonamento di € 1424,42 previsto dall'art. 10 del D.P.R. Per il primo anno di durata del contratto per adesione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulato il contratto è computato nei dodicesimi. L'importo viene corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XV - capitolo 2454 art. 5 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso;
- c) i corrispettivi, che saranno addebitati a consuntivo, derivanti dalle informazioni ricevute nel trimestre precedente ad un costo unitario massimo di € 0.474. L'importo viene corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XV - capitolo 2459 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso;

Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) deve essere effettuato:

- 1) la prima volta dopo la stipula del contratto e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del CED del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei relativi attestati di versamento;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per il trasporto e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 7 – CED

2) per ogni anno di rinnovo del contratto, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

Resta comunque l'obbligo da parte dell'utente di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Amministrazione.

L'eventuale mancato o tardivo ricevimento della comunicazione non esonera l'utente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'utente avrà la possibilità di conoscere il numero di transazioni effettuate utilizzando apposita funzione di visualizzazione.

L'originale o copia autenticata delle quietanze rilasciate dalla competente Tesoreria provinciale dello Stato sono ritenute da questa Amministrazione l'unica attestazione valida dell'avvenuta effettuazione dei versamenti di cui alle lettere b) e c).

Esse devono pervenire al CED del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili unitamente alla documentazione relativa al pagamento della cauzione di cui alla lettera a), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre due mesi decorrenti dalla scadenza trimestrale.

Gli importi di cui alle lettere b) e c) vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.

Art. 4

Il contratto per adesione decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre successivo.

Il contratto, salve le variazioni che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali modifiche della normativa di cui al D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, è rinnovabile anno per anno, sino ad un massimo di nove anni.

Il rinnovo deve essere richiesto dall'utente prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il servizio viene sospeso alla scadenza del contratto stesso.

È fatta salva la facoltà di disdetta, di cui all'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, da parte del Direttore Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero.

L'attivazione del collegamento avverrà previa attribuzione, a cura di questo Centro, di apposita chiave di accesso al sistema, idonea ad individuare univocamente ciascuna postazione dell'utente.

Art. 5

In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione.

In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura vigente al momento. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per il trasporto e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 7 – CED

Art. 6

L'Utente che si colleghi al CED con più postazioni residenti in sedi collegate con linee separate è tenuto a stipulare altrettanti contratti per adesione, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti con una sola linea.

È consentito un unico contratto, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di più postazioni dello stesso Utente ubicati in un medesimo stabile o sede ed utilizzanti un'unica linea.

In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari postazioni, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Art. 7

L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal CED, tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.

L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.

Ogni utente potrà far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.

Art. 8

Il Direttore Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi grave inadempienza degli obblighi previsti nel presente contratto per adesione.

La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Ministero e l'utente durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa al contratto stesso, è quello di Roma.

Art. 9

Il presente atto è impegnativo per l'utente dal momento della firma mentre per il MIT lo sarà solo dopo l'approvazione nei modi previsti dalla legge.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per il trasporto e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 7 – CED

Art. 10

Il contratto per adesione verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno ad esclusivo carico dell'utente.

Roma, lì

Per il Ministero
firmato digitalmente
Gaetano SERVEDIO

L'utente per accettazione
firmato digitalmente
Nome e Cognome

Agli effetti dell'art. 1341 Codice Civile si approvano specificatamente le disposizioni degli articoli:

- art. 1 comma 4
- art. 2 comma 3, 4, 5 e 6
- art. 3 comma 4, 5 e 6
- art. 4 comma 2, 3 e 4
- art. 5 comma 1
- art. 8 comma 1 e 2.

L'utente per accettazione
firmato digitalmente
Nome e Cognome